

AL CAPO DELLO STATO - IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ricorso straordinario

Nell'interesse del sig. **Diego Boscarelli**, nato a Napoli il 15/09/1989, C.F. BSCDGI89P15F839M, res.te in Napoli alla via Riviera di Chiaia n. 202, rapp.to e difeso, in virtù di procura in calce, dall'avv.to Fabio Orefice (c.f. RFCFBA70H01F839B) con studio in Napoli alla via Toledo n. 156, presso il quale elegge domicilio telematico all'indirizzo pec: avv.orefice@pec.it (fax 081.5795651).

Contro la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t.

Nonchè il Ministero della Cultura, in persona del legale rapp.te p.t.

Nonchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rapp.te p.t.

Avverso e per l'annullamento – previa sospensione dell'efficacia e/o adozione delle misure cautelari idonee e più opportune a tutelare gli interessi del ricorrente: a) del provvedimento della Regione Campania D.G. Governo del Territorio PG/2022/0571278, notificato a mezzo pec il 18.11.2022, con cui è stata comunicata l'inammissibilità della domanda di finanziamento n. PNRR-M1C3-2.2-2022-007672, presentata in data 23/09/2022 e acquisita con prot. n. 2175111/22; b) delle risultanze della verifica prevista all'art. 9 dell'Avviso Pubblico Regione Campania PNRR M1C3-2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" di estremi e contenuto ignoti; c) della formale istruttoria espletata dal responsabile del procedimento, di estremi e contenuto ignoti; d) del D.D. Regione Campania n. 127 del 09.12.2022, pubblicato sul BURC n. 105 del 19/12/2022 e dei relativi Allegati da 1 a 5; e) **dell'Allegato 5 al D.D. Regione Campania n. 127 del 09.12.2022, pubblicato sul BURC n. 105 del 19/12/2022, recante l'elenco delle domande inammissibili ex art. 9 dell'Avviso Pubblico**; f) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, collegato, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione: 1) l'Avviso Pubblico Regione Campania PNRR M1C3-2.2. "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" approvato con D.D. n. 36 del 14/04/2022 del Direttore della Direzione Generale per il Governo del Territorio e, in particolare, l'art. 9 dello stesso Avviso.

FATTO

Il sig. Boscarelli ha presentato domanda per ottenere un finanziamento per la trasformazione dell'immobile di sua proprietà, sito nel Comune di Massa Lubrense e denominato "VILLA MURAT, DA CASA RURALE A VILLA DI DELIZIA (borgo medievale S.Maria dell'Annunziata)". In particolare, l'intervento previsto è quello del recupero funzionale dell'intera "Villa Murat", inquadrata nel contesto circostante del borgo medievale in cui è inserita. I risultati attesi sono: la conservazione del bene per tramandarlo

alle generazioni future e il miglioramento delle connessioni con gli altri attrattori culturali presenti a pochi metri dove sorge il bene, restituendo una visione globale dell'antica città medievale di Massa Lubrense.

All'art. 4 dell'Avviso è chiaramente previsto che possono presentare la domanda di ammissione al beneficio “persone fisiche... che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale, definiti all'art. 2 del presente Avviso pubblico”.

Per tale ragione, il ricorrente allegava alla propria domanda di partecipazione l'atto per Notar Iaccarino rep. n. 31697, racc. n. 18674 del 10.02.2015, dal quale risulta, all'art. 1, che “*Luigi Boscarelli (in prosieguo di quest'atto denominato parte cedente)... trasferisce a Diego Boscarelli (in prosieguo di quest'atto denominato parte cessionaria), che acquista i diritti pari a 1/3 (un terzo) in nuda proprietà...*” dell'immobile in questione. Nel medesimo articolo, alla pag. 3 dell'atto notarile, nell'indicare i dati catastali dell'immobile oggetto del contratto, si legge espressamente che il cespite oggetto del rogito risulta “*regolarmente intestato a Diego Boscarelli per 2/3 e a Luigi Boscarelli per 1/3*”.

Ebbene, nonostante ciò, del tutto sorprendentemente, con il provvedimento prot. PG/2022/0571278, il Direttore Generale della Direzione Governo del Territorio della Regione comunicava al sig. Boscarelli l'esclusione della domanda e la non ammissione della stessa alla valutazione di merito, poiché la stessa sarebbe risultata “*...carente del requisito di partecipazione ... in quanto: “la domanda è stata presentata da un soggetto diverso da quello legittimato”, così come richiesto, a pena di inammissibilità, dall'art. 4 comma 4 e ai sensi dell'art. 9 co. 3 del citato avviso...*”.

Successivamente, dopo varie rettifiche degli elenchi degli ammessi e degli esclusi a seguito di attività di correzione di errori materiali e di verifiche conseguenti domande di annullamento e di riesame, la Regione approvava gli atti definitivi della procedura in questione con il D.D. 127 del 09/12/2022, pubblicato sul BURC n. 15 del 19/12/2022, nel quale “*rilevato che... sempre nelle more della procedura si è provveduto e si provvederà laddove ancora mancanti, all'invio delle comunicazioni di esclusione a seguito della verifica di inammissibilità di cui all'art. 9 comma 2 del su citato avviso pubblico e di pubblicare il relativo elenco allegato al presente provvedimento “Allegato 5 elenco domande inammissibili ex art. 9”...* ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco delle domande ritenute inammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'avviso pubblico della Regione Campania...CONSIDERATA: l'istruttoria condotta dalla struttura regionale e la regolarità amministrativa del presente atto, riservandosi ogni altra ulteriore verifica o controllo ritenuti necessari. DECRETA per i motivi espressi in narrativa, che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti, di... procedere, in relazione a quanto sopra, alla pubblicazione dell'elenco delle domande inammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'avviso pubblico dalla Regione Campania denominato "Allegato 5 elenco domande inammissibili ex art. 9"...

In questo modo, nonostante la palese illegittimità della relativa decisione, l'esclusione del ricorrente è divenuta definitiva e va, pertanto, gravata alla stregua dei seguenti

MOTIVI

1. SULL'AMMISSIBILITA' E PROCEDIBILITA' DEL PRESENTE RICORSO.

A) Alla stregua di quanto evidenziato in fatto, l'esclusione ha assunto carattere di definitività, all'esito della approvazione del D.D. 127 Regione Campania del 09/12/2022.

Ed invero, è la stessa Regione ad ammettere come il Decreto 127 viene adottato all'esito della "istruttoria condotta dalla struttura regionale" e della relativa verifica di "regolarità amministrativa del presente atto". Ciò, peraltro, a seguito di una attività di rivalutazione e modifica del precedente operato, conseguente sia errori materiali, sia richieste di annullamento e di rettifica delle decisioni assunte.

Tutto ciò ha condotto ad una riedizione del potere amministrativo che, anche laddove ha prodotto una conferma del precedente operato, è comunque conseguita ad una novellata istruttoria da parte della stessa Amministrazione, tale da configurare la fattispecie dell'atto confermativo comunque impugnabile giudizialmente.

In argomento, si evidenzia la giurisprudenza di del Consiglio di Stato, secondo cui "...Va poi rammentata la distinzione tra atti "meramente confermativi" e atti "di conferma in senso proprio"... A questo punto va rilevato che gli atti "meramente confermativi" sono quegli atti che, a differenza degli atti "di conferma", si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell'amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. "provvedimenti di secondo grado", essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (Cons. Stato, V, 8 novembre 2019, n. 7655; 17 gennaio 2019, n. 432; III, 27 dicembre 2018, n. 7230; IV, 12 settembre 2018, n. 5341; VI, 10 settembre 2018, n. 5301; III, 8 giugno 2018, n. 3493; V, 10 aprile 2018, n. 2172; 27 novembre 2017, n. 5547; IV, 27 gennaio 2017, n. 357; 12 ottobre 2016, n. 4214; 29 febbraio 2016, n. 812). In pratica, l'atto meramente confermativo ricorre quando l'amministrazione si limita a dichiarare l'esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, V, 22 giugno 2018, n. 3867). In altre parole, esso si connota per la sola funzione di illustrare

all'interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo. Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell'affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione” (Cons. Stato, IV, 3 giugno 2021, n. 4237; 29 marzo 2021, n. 2622)...” (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 6606/2021).

Nella fattispecie in esame, per contro, è la stessa Regione che nell'adottare il DD 127/2022, premette che lo stesso è frutto di una serie di rettifiche, modifiche, rivalutazioni conseguenti una nuova istruttoria compiuta sia a seguito di istanze di candidati, sia d'ufficio una volta verificata la sussistenza di errori nella procedura.

Vista la natura dell'attività svolta e, soprattutto, del procedimento condotto dalla stessa Regione e dalla Struttura regionale all'uopo nominata, il DD 127, laddove contenente decisioni conformi a quelle adottate in precedenza (come nel caso della esclusione del ricorrente) non può che essere considerato, come confermativo, essendo frutto di una nuova istruttoria e di una rinnovata valutazione, essendo stato effettuato un RIESAME della vicenda, che poi ha in parte confermato precedenti decisioni.

B) In ogni caso, anche a considerare quale *dies a quo* il 18.11.2022, data di notifica del provvedimento di esclusione prot. PG/2022/0571278, non può che considerarsi ammissibile il presente gravame, alla luce della novella di cui alla L. n. 69/2009 e dell'introduzione del d.lgs.104/2010. Ed invero, all'esito delle modifiche di cui alle citate disposizioni, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ha assunto natura giurisdizionale. Sul punto, del resto, si è pronunciato il Giudice delle Leggi, con la sentenza n. 73 del 2014, confermata anche dall'ordinanza n.7 del 2015, in cui viene chiarito che *“L’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, cui questa Corte in passato aveva riconosciuto natura amministrativa, soprattutto in ragione della facoltà del Consiglio dei ministri di adottare una decisione difforme dal parere del Consiglio di Stato (sentenza n. 254 del 2004), è stato di recente oggetto di importanti interventi legislativi. Tra questi rileva, in particolare, l’art. 69, secondo comma, della legge n. 69 del 2009, che, modificando l’art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ha stabilito che «La decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato». **L’acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un “giudizio”...**”*. Del resto, l'articolo 7 comma 8 del d.lgs.104/2010, introdotto sui principi della L. n. 69/2009,

confermare come il rimedio in questione è inquadrabile nello schema giurisdizionale laddove sottolinea che *“il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa”*.

Assodata la natura giurisdizionale del ricorso straordinario, non v'è ragione per cui ad esso non possa e non debba applicarsi la previsione di cui all'art. 52 (commi 3 e 5) c.p.a. in forza della quale *“se il giorno di scadenza è festivo, il termine fissato dalla legge ... è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo... La proroga di cui al comma 3 si applica anche ai termini che scadono di sabato...”*.

Sul punto, invero, la giurisprudenza ha affermato che *“...il sabato è equiparato ai giorni festivi (in virtù della novella di cui all'art. 2, co. 11, d.l. n. 263 del 2005, in vigore dal 1° marzo 2006) solo al fine del compimento degli atti processuali svolti fuori dell'udienza che scadono di sabato, onde consentire agli avvocati di procedere ai relativi adempimenti, concernenti i termini di notifica e deposito che scadono di sabato, il successivo lunedì; a tutti gli altri effetti il sabato è considerato giorno lavorativo. Il c.p.a. Esplicita l'applicabilità della disciplina sul sabato anche al processo amministrativo (art. 52, co. 5, c.p.a). Questa regola, però, vale solo per i termini che si calcolano in avanti, e non anche per i termini che si calcolano a ritroso; infatti l'art. 52, co. 5, c.p.a. estende al sabato solo la proroga di cui al comma 3, ossia la proroga dei giorni che scadono di giorno festivo, e dunque non anche il meccanismo di anticipazione di cui al co. 4; ne consegue che se un termine a ritroso scade di sabato, esso non va anticipato al venerdì, così come se il termine a ritroso scade di domenica, va anticipato al sabato e non al venerdì”* (Tar Campania, Napoli, sez. V, 5 novembre 2018 n. 6425, che richiama Cons. St., sez. V, 31.5.2011 n. 3252 e Cons. St., sez. V, 25 luglio 2011, n. 4454). In questo senso, peraltro, si è espresso, assai di recente anche Cons. St., sez. III, 17 novembre 2020 n. 7142...” (TAR Calabria, Sez. II, n. 209/2021).

Ciò posto, anche laddove si consideri quale dies a quo il 18.11.2022 (non volendo considerare la rinnovazione dell'istruttoria compiuta dalla Regione e la nuova pubblicazione dell'elenco dei non ammessi nell'Allegato 5 del DD 127/2022, pubblicato sul BURC n. 15 del 19.12.2022), in ogni caso il presente ricorso sarebbe ammissibile, considerato che il 18.03.2023 cadeva di sabato e, quindi, il relativo termine è ex lege prorogato al primo giorno non festivo, vale a dire il 20.03.2022.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONE CAMPANIA PNRR M1C3-2.2. "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE" APPROVATO CON D.D. N. 36 DEL 14/04/2022 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE

PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO. VIOLAZIONE L. N. 241/90. ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO. ABNORMITA'.

Come evidenziato in fatto, l'art. 4 dell'Avviso Regionale dispone espressamente che i soggetti beneficiari che possono presentare domanda sono persone fisiche che siano proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili appartenenti al patrimonio culturale rurale.

Ebbene, nell'atto per Notar Notar Iaccarino rep. n. 31697, racc. n. 18674 del 10.02.2015, all'art. 1, risulta senza dubbio che *“Luigi Boscarelli (in prosieguo di quest’atto denominato parte cedente)... trasferisce a Diego Boscarelli (in prosieguo di quest’atto denominato parte cessionaria), che acquista i diritti pari a 1/3 (un terzo) in nuda proprietà...”* dell'immobile in questione. Nel medesimo articolo, alla pag. 3 dell'atto, nell'indicare i dati catastali dell'immobile, si legge espressamente che il cespite oggetto del rogito risulta *“...attualmente... regolarmente intestato a Diego Boscarelli per 2/3 e a Luigi Boscarelli per 1/3”*.

Orbene, dalla mera lettura dell'atto notarile fidefaciente emerge in maniera incontestabile come il sig. Diego Boscarelli, già proprietario per 2/3 del cespite in esame, con l'atto del 2015 abbia acquistato dal padre anche l'altra porzione, divenendo proprietario dell'intero immobile. Il cedente, poi, riserva a proprio favore unicamente l'usufrutto sul terzo di proprietà ceduto al figlio.

Non è chiaro, quindi, a che titolo il Dirigente della DG Governo del Territorio della Regione Campania abbia ritenuto inammissibile la richiesta del ricorrente per una pretesa carenza di requisito di partecipazione, avendo considerato la “domanda ... presentata da soggetto diverso da quello legittimato...”.

L'art. 4 dell'Avviso, come detto, legittima alla presentazione della richiesta di finanziamento i proprietari, i possessori e i detentori a qualsiasi titolo e il ricorrente – pieno proprietario per 2/3 e nudo proprietario per il restante 1/3 – rientra a pieno titolo nei soggetti legittimati.

B) Ma non è tutto. Anche a voler disquisire sul fatto che per un 1/3 il ricorrente è solamente nudo proprietario del cespite, non è data comprendere la ragione dell'esclusione, considerato che la natura e tipologia degli interventi per cui viene chiesto il finanziamento è tale da competere unicamente al nudo proprietario e non già all'usufruttuario. Ai sensi dell'art. 1005 c.c., infatti, le spese per i lavori straordinari (e tali sono senza tema di smentita quelli oggetto della domanda di finanziamento) competono unicamente al nudo

proprietario.

Del resto, vista l'ampissima previsione dell'art. 4 dell'Avviso, il ricorrente sarebbe stato legittimato anche quale semplice detentore dell'immobile in questione, vale a dire quale soggetto la cui posizione rispetto al bene immobile è caratterizzata da un mero *animus detinendi*, riconoscendo che sulla cosa insiste un diritto reale altrui.

Ma non è ancora tutto.

Ed invero, nell'allegato B alla domanda di ammissione, il ricorrente "*consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000*", ha autocertificato di "*a. di essere proprietario, possessore o detentore del bene oggetto dell'intervento ovvero gestore dello stesso, e che la titolarità sul bene o l'atto di affidamento in gestione ovvero l'atto di comodato e/o locazione è antecedente al 31.12.2020 e che avrà durata almeno pari ai 5 anni successivi alla data di presentazione della presente domanda. In caso di possessore, detentore o gestore di essere autorizzato dal proprietario ad eseguire l'intervento...*".

Ebbene, nonostante ciò, del tutto sorprendentemente è stato escluso dal beneficio.

Non v'è chi non veda l'abnormità di tale decisione.

3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 4 DELL'AVVISO PUBBLICO REGIONE CAMPANIA PNRR M1C3-2.2. "PROTEZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE" APPROVATO CON D.D. N. 36 DEL 14/04/2022 DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO. VIOLAZIONE L. N. 241/90. VIOLAZIONE ARTT. 2 E 97 COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDIZIONE TRA CANDIDATI E DELL'OBBLIGO DI RICORRERE ALL'ISTITUTO DEL "SOCCORSO ISTRUTTORIO". ECCESSO DI POTERE. DIFETTO ASSOLUTO DI ISTRUTTORIA. INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI. TRAVISAMENTO. ABNORMITA'. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA'.

Ferma la portata assorbente dei precedenti motivi, è comunque evidente che, anche a voler per assurdo considerare il titolo allegato dal ricorrente come non del tutto idoneo a dimostrare integralmente il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2 dell'Avviso, esso è comunque sufficiente a fornire elementi sufficienti in tal senso, anche e soprattutto alla luce dell'ampia previsione di cui al più volte richiamato art. 4 dello stesso Avviso.

Ed invero, nell'atto notarile allegato dal sig. Boscarelli vi sono elementi sufficienti a configurare la sussistenza della legittimazione a partecipare alla selezione.

Il Responsabile del procedimento, a fronte di (non meglio chiariti) dubbi in merito alla titolarità del bene, avrebbe potuto e dovuto attivare l'istituto del "soccorso istruttorio" richiedendo al sig. Boscarelli chiarimenti in merito.

Come è noto, il soccorso istruttorio è un istituto a portata generale e trova applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali o comunque di carattere comparativo, ferma restando la necessità di rispettare la *par condicio* tra i partecipanti.

Tale tipologia di procedimenti amministrativi impone di operare un bilanciamento tra due esigenze contrapposte, entrambe meritevoli della massima considerazione in quanto rispondenti a interessi di ordine parimenti generale. Da un lato, il principio di buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., da cui consegue la necessità di non attribuire a meri errori formali o a semplici dimenticanze una portata esiziale quale l'esclusione dalla procedura, al fine di garantire la massima partecipazione nell'interesse stesso della pubblica amministrazione.

Dall'altro, la parità di trattamento tra i partecipanti, esige che l'intervento dell'amministrazione, diretto a consentire ad un concorrente di regolarizzare o integrare la documentazione presentata, non può produrre un effetto vantaggioso a discapito degli altri candidati o partecipanti, configurandosi in capo al singolo partecipante obblighi di correttezza - specificati mediante il richiamo alle clausole generali della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità che trovano fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost.. In forza di detti principi, ogni candidato è tenuto ad assolvere oneri minimi di cooperazione, quali il dovere di fornire informazioni non reticenti e complete, di compilare moduli, di presentare documenti, di porre in essere tempestivi adempimenti procedurali (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014 n. 9).

Sul tema si registrano in giurisprudenza indirizzi non univoci.

Ebbene, anche a voler seguire l'orientamento più restrittivo, per il quale il soccorso istruttorio, nell'ambito delle procedure comparative e di massa, è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente, tale per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 1148; III, 4 gennaio 2019, n. 96, nonché ancora, in termini restrittivi, Cons. Stato, sez. III, 8 ottobre 2021, n. 6740), è evidente come nel caso di specie nessun ostacolo avrebbe incontrato il ricorso a tale strumento, avendo il ricorrente fornito ogni informazione utile per essere ammesso alla selezione. Resta inteso che l'istituto in esame non può comunque essere utilizzato al fine di ovviare alla carenza, *ab origine*, di un requisito prescritto dalla *lex specialis* che regola la procedura (cfr. Cons. Stato, n. 10241/2022, cit., secondo cui “*I casi in cui è attivabile il soccorso istruttorio, peraltro, vanno tenuti distinti da quelli nei quali, non di documentazione irregolare o carente si tratta, ma di errore commesso dal privato nell'istanza o domanda presentata alla pubblica amministrazione (...) il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio*”).

Ed ancora, è stato affermato che il soccorso istruttorio “*va necessariamente applicato dall'amministrazione qualora gli atti tempestivamente prodotti contribuiscano a fornire ragionevoli indizi circa il possesso del requisito di partecipazione a una procedura concorsuale non espressamente documentato*” (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2021, n. 3664).

Ebbene, nella fattispecie in questione, anche a voler per assurdo considerare incompleta o insufficiente la documentazione fornita dal ricorrente, è innegabile come essa abbia comunque fornito informazioni e dati sufficienti

ai fini dell'ammissione, tali da giustificare il soccorso istruttorio e la eventuale richiesta di integrazioni o chiarimenti.

Si osserva infatti che, in linea generale, la possibilità di rettifica, integrazione e/o regolarizzazione della documentazione trasmessa, in una fase successiva al completamento della domanda di partecipazione, risponde ad una duplice finalità di garanzia, sia per il candidato sia, principalmente, per la pubblica amministrazione, privilegiando una visione non rigorosamente formalistica ma maggiormente propensa alla valorizzazione del dato sostanziale.

In quest'ottica, risulta particolarmente incisiva e del tutto condivisibile l'argomentazione recentemente sviluppata dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza del 24 febbraio 2022, n. 1308, che, seppure specificamente relativa al settore delle procedure ad evidenza pubblica, per il quale, come noto, vige la disciplina speciale dettata dall'art. 83, comma 9, codice dei contratti pubblici, è comunque incentrata sulla valorizzazione del soccorso istruttorio per finalità superiori ed a valenza generale tese a superare *“quelle concezioni rigidamente formalistiche e burocratiche del diritto amministrativo che continuavano ad incentivare il contenzioso (ridotto ad una sorta di ‘caccia all’errore’ nel confezionamento della documentazione allegata alla domanda), con effetti pregiudizievoli in termini di tempestivo ed efficiente completamento delle procedure”*, puntualizzando che *“Il diritto pubblico ha lo scopo di premiare il ‘merito’ degli operatori privati, stimolandone efficienza e innovazione, e non di minare e rallentare le missioni degli apparati pubblici. Gli errori, le omissioni dichiarative e documentali che non intaccano le predette garanzie sostanziali, in quanto non alterano in alcun modo il leale confronto competitivo, non avvantaggiano cioè nessun concorrente a discapito degli altri, non possono quindi avere portata espulsiva”*.

Ebbene, si ritiene che tali considerazioni, proprio per la loro portata, costituiscano un valido parametro di riferimento per sindacare la illegittimità della condotta tenuta dalla Regione nella fattispecie di riferimento .

Nel caso di specie, l'esclusione del ricorrente è stata comminata non già in forza della mancanza di un requisito di carattere sostanziale, quanto piuttosto per una mera assunta carenza documentale, rappresentata dalla pretesa insufficiente allegazione, alla domanda di partecipazione, del documento attestante che il ricorrente fosse l'unico proprietario dell'immobile in questione, anche se dal titolo di godimento del bene allegato ciò è facilmente deducibile .

Ne discende, anche sotto tale ulteriore profilo, l'illegittimità della esclusione comminata ai danni del ricorrente.

ISTANZA CAUTELARE

Il fumus traspare dai motivi di gravame.

Parimenti sussiste il danno grave ed irreparabile, rappresentato dalla mancata concessione del finanziamento – di natura irripetibile, trattandosi di fondi PNRR che, per legge, hanno natura *una tantum* – e dalla correlata conseguenza dell'esaurimento del plafond una volta che la Regione abbia proceduto alla distribuzione tra i soggetti ammessi.

L'inutile decorso del tempo, nelle more della definizione del giudizio di merito, precluderebbe ingiustamente al ricorrente – per motivi evidenti - di accedere a provvidenze economiche (in ordine alle quali sussistono tutti i presupposti di legge) che potrebbero essere frustrate a tempo indefinito laddove mancasse, per il futuro, la necessaria copertura finanziaria.

Ne discende la necessità di adottare ogni provvedimento cautelare idoneo a tutelare gli interessi del ricorrente.

P.Q.M.

Previa sospensiva e/o adozione delle idonee misure cautelari, si conclude per l'annullamento degli atti impugnati, con ogni conseguenza di legge.

Contributo unificato € 650,00

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) Domanda di ammissione
- 2) Allegato A relazione descrittiva
- 3) All. B. Dichiarazione autocertificazione
- 4) Dich. Sosotitutiva atto notorio epoca costruzione
- 5) Documento identità
- 6) Layout lavori
- 7) Relazione attività fruizione beneficiari

- 8) Richiesta fondo architettura rurale
- 9) Tav. 1 relazione tecnica
- 10) Tav. 2 documentazione fotografica
- 11) Tavole inquadramento beni planimetria generale prospetto
- 12) Titolo godimento bene
- 13) Provvedimento prot. 571278 del 18/11/2022
- 14) D.D. 36 del 14.04.2022
- 15) D.D. 127 del 09/12/2022 con n. 5 Allegati
- 16) Allegato n. 5 DD 127/2022
- 17) VERSAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO € 325,00

Napoli

Avv. Fabio Orefice